

Proposta di legge

“Norme per il riassetto del Consorzio per la Zona Industriale Apuana”

Relazione Illustrativa

La proposta di legge nasce dalla necessità di procedere al riassetto del Consorzio per la Zona Industriale Apuana a seguito del commissariamento dello stesso ed al suo risanamento. Con l'intervento normativo, la Regione Toscana intende ridefinire, oltre all'assetto (è prevista una nuova compagine partecipativa) anche le funzioni e la gestione dello stesso consorzio.

Il Consorzio per la Zona Industriale Apuana (di seguito Consorzio) è stato istituito con D.Lgs. del capo provvisorio dello Stato 03/04/1947, n. 372 allo scopo di promuovere iniziative pubbliche e private per il completamento della zona industriale apuana. Il Consorzio rientra nella categoria dei consorzi di sviluppo industriale che hanno lo scopo di favorire il sorgere di nuove iniziative industriali e artigianali nell'ambito del territorio di competenza, nonché di svolgere attività di propulsione per il potenziamento delle attività esistenti e di promozione e programmazione dello sviluppo economico-produttivo, oltre che di favorire condizioni necessarie per la creazione o lo sviluppo di attività produttive nei settori dell'industria e dei servizi.

I consorzi di sviluppo industriale sono enti pubblici economici a struttura associativa cui possono partecipare soggetti pubblici e privati rappresentativi della società civile e sono dotati di piena autonomia statutaria, organizzativa, amministrativa e finanziaria.

I consorzi di sviluppo industriale hanno trovato disciplina con la L. 29/07/1957, n. 634, oggi abrogata, il cui contenuto si ritrova in parte nel D.P.R. 06/03/1978, n. 218.

Riguardo a questa tipologia di consorzi già il D.P.R. n. 616/1977 (art. 65) ha trasferito alle Regioni le funzioni amministrative e tutte le funzioni esercitate dallo Stato in materia di assetto, sistemazione e gestione delle aree industriali attrezzate e di sistemazione di infrastrutture per nuovi insediamenti.

I consorzi di sviluppo industriale sono definiti enti pubblici economici a norma dell'art. 36, commi 4 e 5 della L. 05/10/1991, n. 317 e ad essi si applicano le norme della leggi regionali e sono sottoposti alla vigilanza ed al controllo delle Regioni.

Successivamente alla L 317/1991 il legislatore statale ha effettuato altri interventi normativi, i quali hanno però riguardato la funzione di pianificazione territoriale e le procedure di esproprio per l'attuazione degli interventi. In tutte queste norme si specifica che esse si applicano finì a che le Regioni non intervengano con proprie norme.

Con legge regionale 4 ottobre 2016, n. 67 (Modifiche alla legge regionale 28 dicembre 2015, n. 82 “Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità per l'anno 2016” relative alla seconda variazione al bilancio 2016) è stato disposto lo scioglimento degli organi del Consorzio per la Zona Industriale Apuana e il commissariamento dello stesso (articoli da 32 bis a 32 septies).

Le molteplici criticità rilevate durante la fase commissariale hanno evidenziato la necessità di procedere alla riorganizzazione del Consorzio, anche attraverso una ridefinizione della compagine consortile che vede - quale attore direttamente coinvolto - la Regione Toscana e la costituzione di un comitato d'area quale soggetto di raccordo con le esigenze del territorio, oltre ad una ridefinizione della *governance* consortile.

ARTICOLATO

Gli **articoli da 1 a 2** (Titolo I) contengono i “principi generali” cui si ispira la legge.

L'**articolo 1** definisce il panorama legislativo di riferimento ed effettua una ricognizione della normativa in base alla quale si evidenzia la potestà ed il dovere legislativo della Regione Toscana in questa materia attraverso un esplicito richiamo al D.P.R. n. 616/1977 ed alla L. n. 317/1991.

L'**articolo 2** individuare le finalità perseguite attraverso la proposta di legge, ed in particolare, la Regione procede alla riorganizzazione della struttura e del funzionamento del Consorzio per promuovere interventi a sostegno dei processi di reindustrializzazione e di promozione del territorio della zona apuana.

Gli **articoli da 3 a 18** (Titolo II) disciplinano l'“ordinamento del Consorzio”.

L'**articolo 3**, nello specificare la natura giuridica del Consorzio, ne riconosce autonomia statutaria, organizzativa ed economico-finanziaria.

All'**articolo 4** si individuano gli enti pubblici che compongono il consorzio industriale, prevedendo la possibilità di aderirvi anche per enti pubblici economici, istituti di credito ed imprese di diritto privato, qualora tali soggetti operino nella stessa area o per le stesse finalità del Consorzio. La fissazione dei diritti e delle modalità di voto in assemblea dei consorziati è demandata alla statuto.

Con l'**articolo 5**, sulla base delle funzioni e delle attribuzioni già assegnate ai consorzi industriali dal DPR 218/1978, vengono ridefinite le funzioni e le attribuzioni del Consorzio, prevedendo anche nuove funzioni, comunque connesse alla promozione industriale. Nell'esercizio delle proprie competenze il Consorzio può proporre eventuali provvedimenti espropriativi agli enti territorialmente competenti, può stipulare accordi di collaborazione con altri enti pubblici ed assumere ogni altra iniziativa ritenuta utile per lo sviluppo industriale della zona.

Con gli **articoli da 6 a 12** (Capo II) sono disciplinati gli “organi” del Consorzio.

L'**articolo 6** individua gli organi consortili: l'assemblea, l'amministratore unico con funzioni di direzione del Consorzio, il collegio dei revisori ed il comitato d'area.

L'**articolo 7** prevede la composizione e le competenze dell'assemblea. Essa è composta da un rappresentante per ciascuno dei soggetti consorziati; il Presidente della Giunta regionale rappresenta la Regione in seno all'assemblea. Le delibere sono assunte con voto favorevole espresso dalla maggioranza dell'assemblea, secondo le modalità previste dallo statuto. L'esercizio dei diritti di voto di ciascun componente presuppone che il soggetto rappresentato sia in regola con il versamento dei contributi annui.

L'**articolo 8** disciplina le competenze dell'amministratore unico con funzione di direzione. Egli è nominato dall'assemblea su designazione del Presidente della Giunta regionale. L'amministratore svolge le funzioni di direttore ed ha la rappresentanza del Consorzio, esercita i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, esegue le deliberazioni dell'assemblea e svolge le funzioni ad egli attribuite dallo statuto. A tal fine egli adotta la generalità dei provvedimenti.

Gli **articoli 9 e 10** sono dedicati al revisore contabile unico (art. 9) ed ai compensi spettanti (art. 10). Il revisore contabile è nominato dal Consiglio regionale. Egli verifica la regolarità della gestione e la corretta applicazione delle norme di amministrazione, di contabilità e fiscali, controlla l'intera gestione ed esercita una valutazione complessiva dell'attività in base a criteri di efficienza e di tutela dell'interesse pubblico perseguito dal Consorzio, formulando rilievi e proposte tendenti a conseguire la migliore efficacia, produttività ed economicità della gestione. Il revisore contabile può procedere in qualsiasi momento ad atti di ispezione e di controllo e richiedere notizie sull'andamento delle operazioni svolte.

L'**articolo 11** dispone che il Presidente della Giunta regionale, con decreto, revoca l'incarico conferito all'amministratore unico oltre che per i motivi previsti dalla legge l.r. 5/2008, per grave perdita del conto economico ed a seguito di valutazione negativa circa il conseguimento degli obiettivi previsti dal programma delle attività. Lo statuto del Consorzio può prevedere ulteriori cause di incompatibilità e di decadenza rispetto a quanto previsto dalla normativa vigente.

L'**articolo 12** disciplina il comitato d'area. Esso è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale ed è costituito da rappresentanti delle associazioni degli industriali, degli artigiani, dei commercianti e delle organizzazioni cooperative operanti nel territorio dei comuni Massa e di Carrara, nonché da rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nel territorio del Consorzio. Il comitato è presieduto dal Presidente della Giunta regionale, o suo delegato. Il comitato ha funzione consultiva sui documenti programmatici e su qualunque altro argomento per il quale l'amministratore unico ritenga di doverlo acquisire; esso formula proposte per la programmazione dell'attività del Consorzio.

Con gli **articoli da 13 a 18** (Capo III) è disciplinato il “funzionamento” del Consorzio.

L'**articolo 13** regola il contenuto dello statuto del Consorzio e le modalità di pubblicazione.

L'**articolo 14** disciplina la programmazione dell'attività del Consorzio. L'amministratore unico predisponde annualmente – con proiezione triennale - il programma delle attività del consorzio ed il bilancio di previsione che sono trasmessi alla Giunta regionale, unitamente al parere del revisore

contabile. La Giunta regionale esprime il proprio parere, dando anche indirizzi al rappresentante regionale in assemblea. La Giunta regionale può chiedere chiarimenti e documentazione integrativa. L'assemblea approva i documenti in questione entro il 31 dicembre di ogni anno.

L'**articolo 15** individua le risorse economiche del Consorzio e le fonti di finanziamento dello stesso. Il Consorzio provvede alle proprie spese con contributi annui a carico dei soggetti consorziati, corrispettivi versati da enti pubblici e soggetti privati, per l'esecuzione di infrastrutture, di opere di urbanizzazione, per la vendita e la concessione di aree e, in generale, per i servizi resi dal Consorzio, contributi annui a carico di ogni impresa con sede legale o con un'unità locale nel perimetro del Consorzio, entrate derivanti da convenzioni sottoscritte con enti pubblici ed ogni altro provento comunque derivante dall'attività consortile.

L'**articolo 16** è dedicato alla disciplina del personale. Le spese relative al personale a tempo indeterminato sono coperte con il contributo ordinario annuale previsto in capo alla Regione ed agli altri soggetti consorziati. La dotazione organica del Consorzio e le relative modifiche sono approvate dall'assemblea su proposta dell'amministratore e trasmesse alla Giunta regionale. Il personale potrà essere assunto attraverso pubblico concorso ed il relativo stato giuridico ed il trattamento economico del personale assunto a tempo determinato o indeterminato, è regolato dal contratto collettivo nazionale di lavoro delle funzioni locali. Con proprio regolamento approvato nel rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità e imparzialità e dei principi di cui all'articolo 35, comma 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il consorzio, individua i criteri e le modalità da utilizzare ai fini del reclutamento del personale.

L'**articolo 17** disciplina le attività di vigilanza e controllo svolte dalla Giunta regionale sul Consorzio. Nell'esercizio di tale potere di vigilanza la Giunta Regionale può provvedere, previa diffida agli organi del Consorzio e mediante la nomina di commissari ad acta, quando il Consorzio stesso ometta, rifiuti o ritardi l'adempimento di atti obbligatori per legge.

Secondo quanto previsto dall'**articolo 18**, la sede del Consorzio è presso gli uffici di Sviluppo Toscana ubicati nel territorio di Massa-Carrara.

Gli **articoli da 19 a 20** (Titolo III) disciplinano le funzioni amministrative svolte dai comuni consorziati (Comune di Massa e Comune di Carrara).

L'**articolo 19** conferma in capo ai Comuni la competenza delle funzioni amministrative relative alle espropriazioni per pubblica utilità come previsto dalla legge regionale del 18 febbraio 2005, n. 30 ("Disposizioni in materia di espropriazione per pubblica utilità"). Rientra, tuttavia, tra le competenze del Consorzio proporre ai Comuni gli eventuali provvedimenti espropriativi.

L'**articolo 20** riconosce ai Comuni, nel rispetto degli ambiti territoriali di competenza, le funzioni in materia urbanistica; gli stessi adottano le varianti agli strumenti urbanistici che interessano il territorio del Consorzio previo parere, obbligatorio ma non vincolante, del Consorzio.

Gli **articoli da 21 a 24** (Titolo IV) disciplinano le "norme finanziarie, transitorie e finali".

L'**articolo 21** prevede, per la Regione Toscana, l'istituzione di un contributo annuale a valere sul bilancio regionale ed ai cui oneri si farà fronte con legge di bilancio.

L'**articolo 22**, detta una disciplina transitoria che prevede che dall'entrata in vigore della presente legge, il Presidente di Giunta regionale (entro dieci giorni) nominerà un commissario per la gestione ordinaria ed il Consiglio regionale (entro sessanta giorni) procederà alla nomina del revisore contabile unico. L'assemblea è tenuta ad adeguare lo statuto entro i sessanta giorni successivi dall'insediamento. Per quanto riguarda i rapporti in essere, restano in capo al Consorzio i crediti ed i debiti preesistenti all'entrata in vigore della presente legge ed i contratti dallo stesso sottoscritti in data precedente l'entrata in vigore della presente legge, salvo che non sia diversamente stabilito. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, inoltre, i soggetti già aderenti al consorzio alla data di entrata in vigore della presente legge (diversi da quelli previsti all'articolo 4, comma 1) sono tenuti a manifestare la volontà di continuare ad aderire al consorzio; decorso tale termine – in mancanza di detta volontà - si intende esercitata la facoltà di recesso.

L'**articolo 23** indica la normativa regionale abrogata a seguito dell'entrata in vigore della legge, come disciplinata dall'**articolo 24**.